

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (Codice Fiscale 80050050154), di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, in forza dei poteri attribuiti con _____;

E

L'Università _____, con sede in _____ (Codice Fiscale/Partita IVA _____), di seguito denominata Università, ai fini del presente atto rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, in forza dei poteri attribuiti con _____;

PREMESSO CHE

- il contesto normativo di riferimento per il Diritto allo Studio Universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, è rappresentato dal DPCM 9 aprile 2001 *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*, dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema Universitario"* e dal relativo D.Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 *"Revisione della normativa di principio in materia di Diritto allo Studio e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*, dal DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 *"Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152"* e dalla relativa circolare applicativa n. 13676 dell'11 maggio 2022 nonché dalla legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 *"Norme sugli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario"*;
- Regione Lombardia, a norma dell'articolo 3 della legge regionale n. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
 - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del Titolo entro la durata legale del Corso frequentato;
 - b) il sostegno ai servizi per il Diritto allo Studio;
 - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza ed a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
 - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel Sistema delle Università, alle sue caratteristiche ed ai possibili sbocchi professionali;

- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, sino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli Enti strumentali denominati "*Istituti per il Diritto allo Studio Universitario*" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite Consorzi o altri Soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 33/2004;
- la Regione – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 33/2004 – ha approvato con DGR n. ____ del ____, la ricognizione del Commissario straordinario ISU e, con DGR n. ____ del ____, le risultanze della gestione commissariale dell'ISU;
- la Regione ha altresì provveduto alla soppressione dell'ISU a decorrere dal ____, con contestuale subentro nella gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università/Consorzio ____;
- dalla stessa data di soppressione dell'ISU di ____, la Regione ha trasferito al Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) i dipendenti dell'ISU medesimo, secondo le modalità definite nell'apposito Accordo sottoscritto in data ____ tra la Regione, l'Università e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 33/2004 (solo per le Università Statali);
- la Regione e l'Università/Consorzio, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 33/2004, hanno sottoscritto – da ultimo nell'anno 2019 – apposita Convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, avente durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione e rinnovata con D.G.R. n. XI/7655 del 28/12/2022 fino al 31/12/2023;
- la Regione e l'Università hanno altresì stipulato, ai sensi degli articoli 60 e ss. della legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003, come modificati dall'articolo 8 della legge regionale n. 33/2004, la Convenzione per la riscossione, da parte dell'Università, della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dall'articolo 18, comma 8, del D.Lgs n. 68/2012;
- la succitata Convenzione di cui all'art. 9 della l.r. 33/2004 necessita di essere rinnovata al fine di disciplinare, per il triennio 2024/2026, gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004, e in particolare:
 - a) le modalità di utilizzo, da parte del Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio), dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà regionali finalizzati al Diritto allo Studio Universitario;
 - b) i criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
 - c) le modalità di riscossione, da parte delle Università, della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995 e dell'articolo 18, comma 8, del D. Lgs 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari;
- la Regione e l'Università convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004, ed in particolare:
 - a) le modalità di utilizzo, da parte del Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio), dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà regionali finalizzati al Diritto allo Studio Universitario;
 - b) la determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione in favore del Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio);
 - c) le modalità di riscossione, da parte delle Università, della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dell'articolo 18, comma 8, del D.Lgs 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

Articolo 3 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.

Articolo 4 (Modalità di utilizzo dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature)

1. Per la gestione dei servizi connessi al Diritto allo Studio, la Regione concede al Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) in comodato gratuito – ai sensi degli articoli 1803 e ss. del Codice Civile – i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà regionale già individuati ed elencati nell'Allegato della Convenzione sottoscritta in data _____.
2. Il Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna ad utilizzare i medesimi beni per le finalità correlate al Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004.
3. Per le spese relative all'uso dei suddetti beni e per le spese straordinarie relative alla loro conservazione, è richiamato esplicitamente l'articolo 1808 del Codice Civile, con la precisazione che le spese straordinarie necessarie ed urgenti saranno rimborsate dalla Regione solo se preventivamente individuate e concordate.
4. Anche nel corso della Convenzione, Regione Lombardia potrà, su richiesta dell'Ateneo interessato, affidare in concessione gli immobili di cui all'Allegato A della convenzione di sottoscritta in data _____, a fronte dell'impegno del sottoscrittore di realizzare un programma di valorizzazione, appositamente definito e concordato. In tal caso, sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni

immobili nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sui medesimi, in base a quanto definito dal contratto.

5. La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto – disciplinante diritti e obblighi delle Parti – e avrà una durata compresa tra i venti ed i trenta anni, da concordarsi caso per caso tra le Parti. La durata effettiva sarà quella indicata nell'apposito progetto tecnico di gestione allegato al predetto contratto di concessione.

Articolo 5 (Contributi di gestione)

1. La Regione si impegna a corrispondere al Soggetto gestore degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (Università/Consorzio) per il periodo di durata della Convenzione i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni finanziarie del bilancio regionale. L'importo annuo è determinato facendo riferimento ai parametri di base del DSU con le corrispondenti pesature. I suddetti parametri sono così definiti:

Parametri DSU	Pesatura %
Numero iscritti dell'anno di riferimento	30%
Numero posti alloggio (numero totale dei posti alloggio assegnati esclusivamente agli studenti idonei alla Borsa di Studio fuori sede)	30%
Numero totale di studenti idonei alla Borsa di Studio , di cui: <ul style="list-style-type: none">- 8% per gli studenti idonei in sede;- 12% per gli studenti idonei pendolari;- 20% per gli studenti idonei fuori sede.	40%
TOTALE	100%

2. I valori dei parametri sono calcolati annualmente come segue:
 - a) per il numero degli iscritti, sulla base dei dati rilevabili dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti;
 - b) per i restanti parametri, sulla base dei dati in possesso di Regione Lombardia afferenti al riparto del Fondo Integrativo Speciale per le Borse di Studio ed i Prestiti d'Onore ex articolo 16 del DPCM 9 aprile 2001 (Schede MUR).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le parti convengono di individuare per l'annualità 2024 un periodo transitorio nel quale l'importo del contributo di gestione spettante a ciascun Soggetto gestore degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (Università/Consorzio) non può essere inferiore o eccedere la quota del 5% della somma riconosciuta nell'annualità 2023, nei limiti in ogni caso delle dotazioni finanziarie del bilancio regionale.
4. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati anche a garantire il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale n. 33/2004 per la parte di competenza, a favore dei dipendenti del disciolto ISU_____ e transitati nei ruoli dell'Università (Solo per le Università Statali).
5. Con specifici decreti dirigenziali della competente Struttura della Direzione regionale *Università, Ricerca, Innovazione* sono assegnate le risorse di cui al comma 1.

5. L'erogazione dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- una quota pari al 50%, a titolo di acconto, da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
 - la restante quota, a titolo di saldo, da erogare entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente Convenzione.

Articolo 6 (Obblighi dell'Università)

1. Il Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna a gestire gli interventi per il Diritto allo Studio Universitario a favore degli studenti iscritti all'Ateneo___, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 aprile 2001, nella legge n. 240/2010, nel D.Lgs n. 68/2012, nel D.M. n. 1320/2021 e nella legge regionale n. 33/2004 nonché sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, nei limiti delle risorse regionali trasferite.
2. Il Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che saranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonei a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli articoli 5, commi 4, e 6 della legge regionale n. 33/2004, oltre all'aggiornamento dei dati relativi ai beni ed alle attrezzature di cui al precedente articolo.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione – previa diffida e fissazione di un congruo termine per l'adempimento – dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento e l'attivazione delle procedure per assicurare l'erogazione dei servizi a favore degli studenti ai sensi della l.r. 33/2004

Articolo 7 (Tassa regionale per il Diritto allo Studio)

1. L'Università si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i.
2. L'Università provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne siano eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.
3. L'Università si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio, che varia da un minimo dell'85% fino ad un massimo del 95%, in relazione alle risorse necessarie per l'attuazione dell'obiettivo

regionale di assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti risultati idonei nell'anno accademico di riferimento.

Entro la stessa data, l'Università trasmette alla Regione i dati relativi:

- al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
- all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
- agli estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.

4. L'Università trattiene la restante quota, pari alla percentuale variabile dal 5% al 15%, del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.

5. L'Università si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale -al netto degli esoneri- entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota trattenuta dall'Università (compresa tra il 5% e il 15%) del gettito complessivo introitato, l'Università è autorizzata, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.

Entro la stessa data del 31 gennaio l'Università trasmette alla Regione i dati definitivi relativi:

- al numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
- all'ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
- al numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
- all'ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
- agli estremi del versamento del saldo effettuato.

6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall'Università sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5.

L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

Articolo 8 (Clausole finali)

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti sono tenute a esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle Parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione ed alla registrazione della presente Convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle

norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l'Università

Per Regione Lombardia